

Comunione legale

Cassazione Civile, Sez. II, 19 luglio 2021, n. 20336 - Pres. Di Virgilio - Est. Oliva

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.

In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179, comma 1, lett. f), c.c., né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c., trattandosi di disposizione non richiamate.

Qualora risulti la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di una parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, restando la residua parte del cespite soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass., Sez. II, 17 aprile 2019, n. 10759, ord.
Difforme	Cass., Sez. II, 31 gennaio 2014 n. 2149.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato D.B. evocava in giudizio R.G. innanzi il Tribunale di Orvieto, chiedendo accertarsi che l'immobile sito in (Omissis), intestato al convenuto, ricadeva in effetti nella comunione legale ed apparteneva quindi ad essa attrice in ragione della metà indivisa. L'attrice esponeva di essere intervenuta in atto di acquisto, dichiarando che il bene era stato acquistato con il ricavato della vendita di altro bene personale del marito, ma che detta circostanza non corrispondeva al vero. Si costituiva in giudizio il convenuto, resistendo alla domanda, allegando che il bene era stato acquistato con denaro fornitogli dai propri genitori e depositando documentazione comprovante che questi ultimi avevano direttamente pagato alcune somme alla cooperativa dalla quale il convenuto aveva ottenuto l'assegnazione del bene di cui è causa. Con sentenza n. 164/2011 il Tribunale, dopo aver ammesso la prova testimoniale articolata dal convenuto per dimostrare l'origine donativa del denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile, accoglieva parzialmente la domanda della D., accertando che il bene era stato acquistato nella misura dell'80% mediante donazione indiretta proveniente dai genitori del R., mentre per il restante 20% ricadeva nella comunione legale. Dichiarava dunque lo stesso di proprietà del marito per il 90% e della moglie, attrice, per il 10%. Interponeva appello avverso detta decisione la D., invocando l'appartenenza del bene alla comunione legale per l'intero. Resisteva all'impugnazione il R., spiegando a sua

volta appello incidentale, con il quale rivendicava la proprietà esclusiva del cespite.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 477/2015, la Corte di Appello di Perugia rigettava il gravame principale, accoglieva quello incidentale e dichiarava l'immobile appartenente per la totalità al R.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.B., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso R.G., il quale, con atto pervenuto in cancelleria l'8.2.2021, unitamente alla procura speciale per atto del notaio in (Omissis) Dott. C.F., rep. (Omissis), ha nominato il proprio nuovo difensore nella persona dell'avv. Nicola Pepe.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sul punto della decisione riguardante l'accertamento della donazione indiretta che sarebbe stata eseguita dai genitori del marito in favore di costui. Ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe indicato né l'importo totale degli assegni che i donanti avrebbero versato alla cooperativa, che poi aveva assegnato il bene al figlio, né l'ammontare totale del corrispettivo dell'assegnazione; inoltre, non considererebbe il fatto che, contestualmente all'assegnazione

